



Comune di San Germano dei Berici
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA

* Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 7 in data 17.02.1999 *

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO
DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza dei fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

ART. 3
ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO, DI
REVOCA O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio, ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Sindaco.

ARTICOLO 4
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità come sottoesposti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
 - a) in lire 40.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni;
 - b) in lire 40.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - c) in lire 40.000 per l'imposta/canone sulla pubblicità;
 - d) in lire 10.000 per i diritti/canone sulle pubbliche affissioni;
 - e) in lire 10.000 per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - f) in lire 40.000 per l'imposta comunale sugli immobili;
 - g) in lire 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

ARTICOLO 5
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, ovvero, in caso di grave inerzia, il Sindaco, può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona ;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6
CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso

ARTICOLO 7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

ARTICOLO 8
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE AL CASO DI
AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'ufficio preposto.

ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione e il presente regolamento sono trasmessi al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. , ai sensi dell'art. 52, secondo comma del D.Lgs. 446/97.